



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI , LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITÀ

M_INF-TSI
Direzione Generale per il Trasporto
Stradale e per l'Intermodalità
TSI
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0019899-08/11/2016-USCTA

Alle Associazioni di categoria degli autotrasportatori
LORO SEDI

All'ANFIA
Viale Pasteur 10
00144 Roma

All'UNRAE
Via Abruzzi 25
00187 Roma

e, p.c. Rete Autostrade Mediterranee
Via Nomentana, 2
00161 ROMA

Oggetto: Incentivi a favore di investimenti nel settore dell'autotrasporto di merci (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 243/2016) – Istruzioni operative.

La presente circolare si propone di fornire le informazioni e alcuni chiarimenti in ordine alle principali questioni applicative connesse con la gestione della misura di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016, n. 243 e del decreto dirigenziale prot. n. 111 del 7 settembre 2016.

Preliminarmente non è inutile ribadire che le misure incentivanti di cui al DM 243/2016 integrano una tipica fattispecie di aiuto di Stato che, in quanto tale, devono rispettare la normativa comunitaria sia quanto alle condizioni di ammissibilità e sia quanto alla individuazione dei costi ammissibili e alla definizione delle intensità d'aiuto. Il Ministero ha proceduto ad armonizzare le disposizioni del suddetto decreto con le disposizioni relative al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ed in particolare con l'articolo 2, paragrafo 1, punto 29 e con l'articolo 17 (che consente aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese), nonché con gli articoli 36 e 37 (che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea).

Sommario

- 1 Generalità
- 2 Dell'effetto d'incentivazione
- 3 Della prova del pagamento del prezzo
 - Nel leasing
 - Nella vendita a rate
- 4 Dell'appartenenza alla categoria delle PMI
- 5 Del cumulo con altri regimi di aiuto
- 6 Dei costi ammissibili
- 7 Della contestualità della radiazione

1. generalità

Il D.M. 243/2016 distingue gli interventi finanziabili in 4 tipologie omogenee d'investimento (art. 1, comma 4 lettere a, b, c e d), cui vengono destinate quota parte delle risorse secondo la ripartizione sotto riportata (peraltro suscettibile di subire modifiche in funzione delle esigenze), finalizzati al rinnovo ed al miglioramento del parco veicolare sotto il profilo ambientale nonché allo sviluppo del trasporto intermodale marittimo e ferroviario:

- automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, a gas naturale liquefatto LNG, e elettrica (€ 7 milioni)
- trattori stradali euro VI nuovi di fabbrica con contestuale radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori dell'Unione europea di veicoli più obsoleti (€ 6,5 milioni);
- rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario e/o marittimo (€ 9 milioni);
- gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio portacasse (€ 2,5 milioni).

Condizioni di ammissibilità, costi ammissibili (in linea di principio da intendersi come equivalenti al sovracosto rispetto a quello di un bene privo dei requisiti tecnologici più innovativi da un punto di vista ambientale), intensità di aiuto, nonché soglia massima del contributo sono definiti sulla base del sopra richiamato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Sulla scorta di detto regolamento sono state previste differenti modalità di calcolo dei contributi per determinate tipologie di investimento in funzione dell'appartenenza dell'impresa che richiede il contributo alle PMI piuttosto che alla categoria dell'impresa più strutturata.

Per alcune tipologie di investimento (veicoli ad alimentazione alternativa e per la rottamazione) gli importi dei contributi sono stati predeterminati dalla stessa Amministrazione, sia pure in applicazione dei medesimi principi e sulla base di indagini di mercato e di interlocuzioni con le associazioni rappresentative delle case costruttrici italiane ed estere. Le soluzioni adottate costituiscono una sintesi fra le richieste formulate dalle associazioni di categoria, anche tenuto conto delle differenti potenzialità di spesa fra PMI e le grandi imprese maggiormente attrezzate per sostenere significativi investimenti. Di particolare interesse (soprattutto per le PMI) è la previsione di una maggiorazione per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese stimolandosi anche per questa via un processo di aggregazione sia pure, per ora, limitato soltanto ad alcune iniziative imprenditoriali, che per i costi che comportano non sarebbero sostenibili dalle piccole imprese.

2. Dell'effetto d'incentivazione

Preliminare ad ogni altra è la verifica circa la sussistenza nel caso specifico dell'effetto d'incentivazione. Poiché gli investimenti avviati in data antecedente all'entrata in vigore del D.M. 243/2016 non potranno essere presi in considerazione per mancanza dell'effetto d'incentivazione, si ritiene utile chiarire il

significato di questo principio di diretta derivazione dalla legislazione comunitaria. In base alla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, infatti, gli Stati membri devono verificare, allorché applichino i loro regimi di aiuto, che sussista l'effetto d'incentivazione, che cioè gli operatori economici si siano determinati ad intraprendere gli investimenti proprio in vista di ottenere i benefici finanziari previsti, in assenza dei quali non avrebbero effettuato gli investimenti stessi.

Ne consegue che in mancanza la domanda non sarà ritenuta ammissibile avendo la verifica della sussistenza dell'effetto d'incentivazione carattere pregiudiziale.

Ai fini della verifica dell'effetto d'incentivazione assume dunque decisivo rilievo da un lato la data in cui il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è entrato in vigore (16 settembre 2016), significando che solo con riferimento a tale data è possibile verificare che gli interessati erano o meno a conoscenza dell'esistenza della misura incentivante allorché hanno effettuato l'operazione economica, e dunque se l'investimento sarebbe stato effettuato indipendentemente dalla prospettiva di ricevere un contributo finanziario.

Giova inoltre chiarire che con l'espressione "avvio dell'investimento" deve senz'altro intendersi il primo atto giuridicamente impegnativo per il soggetto aspirante al beneficio, che di solito è costituito dal contratto di acquisto o con altro atto unilaterale purché vincolante (proposta di acquisto, ordinativo, ecc.). E' noto come nella prassi commerciale gli operatori siano abituati a perfezionare l'accordo il più delle volte con lo scambio di lettere commerciali, o con proposte di vendita che a seguito della controfirma dell'acquirente divengono perfezionative dell'accordo.

Appare comunque opportuno chiarire che con l'espressione "contratto di acquisto", può senz'altro farsi riferimento anche ad un ordinativo di acquisto purché si traduca sostanzialmente in una sorta di preliminare di contratto avente effetti obbligatori, con il quale una parte si impegna al pagamento del prezzo allorché il venditore/fornitore sia nelle condizioni di trasferire la disponibilità del veicolo.

Si deve trattare, in buona sostanza, di un atto negoziale avente le caratteristiche di un atto giuridico impegnativo che produce per le parti effetti obbligatori. Di contro non possono ritenersi vincolanti (e quindi non costituiscono "avvio dell'investimento") i preventivi o più in generale gli atti con cui il venditore reclamizza i prodotti.

In ogni caso il contratto deve essere debitamente datato (ai fini della corretta verifica dell'effetto d'incentivazione), sottoscritto dal titolare o dal rappresentante dell'impresa e recare analiticamente i costi dell'operazione che dovranno trovare corrispondenza nella fattura.

3. Della prova del pagamento del prezzo

Contestualmente alla domanda l'aspirante al beneficio ha l'onere di dimostrare di aver concluso l'investimento, attraverso la prova del pagamento del corrispettivo (dimostrabile con la trasmissione della fattura quietanziata), e la prova dell'avvenuta immatricolazione (ovvero di averla richiesta entro lo stesso termine al competente UMC).

In buona sostanza l'interessato dovrà fornire:

- 1) prova dell'avvenuta immatricolazione entro il termine (ovvero della presentazione della relativa richiesta all'UMC, mediante la ricevuta rilasciata dallo stesso UMC;
- 2) Prova della corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei veicoli con quanto richiesto dal D.M. 243/2016, esclusivamente attraverso l'attestazione del costruttore.
- 3) prova dei costi effettivamente sostenuti attraverso idonea rendicontazione (fattura).
- 4) Nel caso dell'art. 1, comma 4, lett. b), la prova della contestuale rottamazione di un vecchio trattore stradale che potrà dirsi soddisfatta ove le procedure della rottamazione del veicolo si collochino nell'arco temporale non anteriore all'entrata in vigore del decreto (vedi infra).

Ovviamente, è appena il caso di ricordare che i soggetti beneficiari del contributo hanno l'onere di dimostrare, giusta quanto previsto dall'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

3.1 Del leasing in particolare

Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, in allegato alla domanda prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la **produzione della relativa fattura debitamente quietanzata**.

In considerazione della peculiare natura del contratto di leasing, risultante dalla commistione di elementi degli schemi del contratto di vendita con patto di riservato dominio (art. 1523 c.c.) e di un contratto di locazione (art. 1571 c.c.), la questione della dimostrazione del perfezionamento dell'investimento si pone in termini differenti.

Posto, infatti, che l'acquisizione della proprietà del bene da parte dell'utilizzatore si perfeziona soltanto con il pagamento integrale dei canoni pattuiti l'aspirante al beneficio che ha presentato domanda dovrà dimostrare, contestualmente alla presentazione della domanda entro il termine, il pagamento dei canoni effettivamente versati ed in scadenza alla stessa data ultima di presentazione della domanda.

La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita con la fattura rilasciata dalla società di leasing all'utilizzatore, regolarmente quietanziata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a favore della suddetta società. In mancanza la commissione disporrà l'esclusione dell'impresa dal beneficio.

3.2 Della vendita con riserva di proprietà

Si pone il problema della equiparazione, ai fini dell'ammissibilità ai contributi ex DM 243/2016, del caso del *leasing* a quello della vendita con patto di riservato dominio.

La vendita con riserva di proprietà o con patto di riservato dominio (art. 1523 codice civile) si differenzia dal comune contratto di vendita perché:

- la proprietà dell'oggetto alienato resta al venditore;
- l'utilizzazione del bene è conseguito dal compratore all'atto della stipulazione del contratto;
- Il pagamento del prezzo è rateizzato.

In altre parole la vendita con riserva di proprietà è caratterizzata dal fatto che, mentre la proprietà dell'oggetto alienato resta al venditore, il godimento è conseguito dal compratore all'atto della stipulazione del contratto e il pagamento del prezzo è differito. Soltanto pagando l'ultima rata il compratore diventa pieno titolare del bene. Sintetizzando potrebbe dirsi che la vendita con riserva della proprietà quindi produce effetti obbligatori immediati, ed effetti reali differiti (trasferimento della proprietà al compratore).

E' questo il caso della vendita a rate sospensivamente condizionata al pagamento integrale del prezzo, ove cioè il compratore acquista la proprietà del bene con il pagamento dell'ultima rata. In tali casi si esprime l'avviso che l'equiparazione con il leasing possa ammettersi alla condizione che il nominativo dell'utilizzatore figuri nella carta di circolazione del veicolo. Non presenta, invece particolari problemi il caso della vendita a rate risolutivamente condizionata al mancato pagamento del prezzo; in tale caso la proprietà del bene passa infatti immediatamente in capo al compratore e il mancato pagamento del bene si pone quale avveramento di una clausola risolutiva. In tale fattispecie sono applicabili le regole della vendita. In siffatti casi il nominativo del proprietario figurerà nella carta di circolazione come nei normali casi di vendita.

4. DELLA RICORRENZA DEI REQUISITI DI RIENTRARE NELLA CATEGORIA DELLE PMI

Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del D.M. 243/2016 rileva anche la individuazione dei requisiti che consentono di inquadrare un'impresa fra le PMI. A tal fine occorre fare riferimento all'allegato 1) del regolamento(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

In particolare per quanto concerne la maggiorazione per le PMI, occorre fare riferimento alla definizione comune di PMI utilizzata dalla Commissione sulla base della specifica raccomandazione sulla definizione di PMI. Tale definizione è riportata anche nell'allegato 1 del regolamento generale di esenzione per categoria .

■ Una **media impresa** è un'impresa che risponde a tutti i seguenti criteri:

- impiega meno di 250 dipendenti e
- registra un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di EUR e/o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di EUR.

■ Una **piccola impresa** è un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:

- impiega meno di 50 dipendenti e
- registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di EUR.

Tra queste rientrano, ovviamente anche le micro imprese.

Tali criteri vanno applicati all'impresa nel suo insieme. Il Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, fornisce le definizioni di impresa *autonoma*, di impresa *associata* e di impresa *collegata* al fine di valutare l'effettiva posizione economica della PMI in questione.

5. DELLA POSSIBILITA' DEL CUMULO CON ALTRI AIUTI DI STATO

Al riguardo i presupposti da cui muovere per risolvere la questione del cumulabilità degli incentivi di cui al D.M. 243/2016 con altri regimi di aiuti sono i seguenti:

- Gli aiuti di cui al DM 243/2016 sono da erogarsi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Il cumulo non può essere ammesso in caso di identità sostanziale di costi ammissibili fra i vari regimi e di identità del bene acquisito (es. per il medesimo trattore concorrono varie agevolazioni o contributi);
- Il cumulo ove riconosciuto non può derogare al limite rappresentato dalle soglie comunitarie di notifica per il singolo regime.

5.1 Del cumulo fra gli incentivi erogati ex D.M. 243/2016 con i contributi ex "legge Sabatini"¹

Da parte dei soggetti interessati alla misura è stato posto il problema della giuridica ammissibilità, per il medesimo investimento, di poter cumulare il contributo erogabile ex D.M. 243/2016 con analoghi contributi previsti da altre Amministrazioni e segnatamente con quelli di cui alla legge Sabatini *bis*.

Al riguardo, oltre ai principi che governano la materia degli aiuti di Stato, giova ricordare il testo dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato:

3 "Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

¹ decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

5. *Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento».*

Sulla base di ciò il D.M. 243/2016 ha escluso la cumulabilità dei contributi previsti dal D.M. 243/2016 con altri contributi ricevuti **per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili** indipendentemente dalle differenti modalità di determinazione dell'importo dell'aiuto che, nel caso della legge Sabatini, avviene secondo i principi dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL).

In altre parole non pare possibile ammettere la cumulabilità di contributi per l'acquisizione degli stessi beni in base alla considerazione che nei due casi le forme di individuazione del contributo siano differenti (contributo diretto nel caso del DM 243/2016, contributo erogato sotto forma di garanzia nel caso della legge "Sabatini" e quantificato in termini di equivalente sovvenzione lordo).

La verifica del rispetto della suddetta disposizione viene garantita in prima battuta dalla produzione di dichiarazione sostitutiva di certificazione che l'interessato sottoscriverà secondo le forme di cui al DPR 445/2000, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di procedere con le opportune verifiche e le conseguenze anche penali in caso di mendacio. A far data dal 2017 verrà implementato apposito registro degli aiuti di Stato erogati in Italia, circostanza che renderà verosimilmente più agevole il controllo delle pubbliche amministrazioni.

5.2 Della possibilità del cumulo con il "super ammortamento" ex art. 1, comma 91 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Com'è noto il super ammortamento o maxi ammortamento è una misura introdotta dalla dall'art. 1, comma 91 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 allo scopo di agevolare gli investimenti produttivi delle imprese, grazie ad un'accelerazione del processo di ammortamento fiscale del cespite in oggetto. Attraverso il super ammortamento o maxi ammortamento le aziende che investono in beni strumentali possono ammortizzare fiscalmente il bene al 140% in luogo del 100%. L'incentivo sul super ammortamento 2016 può essere applicato solo ai beni materiali strumentali nuovi (si veda al proposito la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 23/E del 26 maggio 2016). L'agevolazione determina l'irrilevanza contabile del beneficio fiscale e consentirà al contribuente di effettuare una diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi. Si tratta, in altre parole, di una agevolazione che si traduce in un risparmio fiscale per il contribuente. Poiché il super-ammortamento rappresenta un'agevolazione di carattere generale priva del requisito della selettività, non può, in quanto tale, essere considerato come aiuto di Stato. Ne deriva come logica conseguenza che non sussistono problemi in ordine alla giuridica ammissibilità del cumulo con il contributo erogato ex DM 243/2016.

6. DEI COSTI AMMISSIBILI

Deve farsi cenno del concetto di costi ammissibili sia perché costituenti la base per calcolare l'importo del contributo (laddove non direttamente determinato dalla stessa Amministrazione), e sia perché la fattura deve consentire una esatta identificazione degli stessi.

Deve precisarsi, innanzitutto, che il concetto di costi ammissibili non coincide affatto, il più delle volte, con il concetto di costi sostenuti essendo il primo concetto assai più ristretto del secondo. I costi ammissibili, infatti, sono definibili nei soli limiti di una determinata percentuale del "sovra costo" da intendersi come il maggior onere economico che un investimento tecnologicamente più evoluto comporta rispetto alla tecnologia "standard".

Deve ricordarsi che laddove l'importo del contributo non è predefinito ad opera della stessa Amministrazione, dall'importo dei costi ammissibili, quale risulta dal contratto, dall'ordinativo e soprattutto dalla fattura, devono essere detratti i corrispettivi di eventuali permute effettuate a favore dello stesso fornitore e dell'IVA. Le operazioni di permuta devono sempre essere evidenziate nel contratto e nella fattura onde consentire all'Amministrazione di tenerne conto ai fini del corretto calcolo dei costi sostenuti e dell'importo del contributo. E' appena il caso di rammentare che ai fini della prova dei costi sostenuti (nell'ambito dei quali è possibile enucleare i costi ammissibili) occorrono prove documentarie chiare,

specifiche e aggiornate. E' segnatamente per questo motivo che la prova dei costi effettivamente sostenuti deve essere fornita, tassativamente, attraverso idonea rendicontazione (i.e. fattura quietanziata).

7. DELLA CONTESTUALIA' DELLA RADIAZIONE (art. 1, comma 4 lett. b)

In ordine alla tipologia di investimento di cui all'art. 1, comma 4, lett. b) del DM 243/2016 si tratta di chiarire in quali rapporti temporali e logici debbano porsi la radiazione dei veicoli ivi prevista rispetto all'acquisizione dei trattori appartenenti alla classe anti inquinamento euro VI. Al fine di fugare ogni dubbio occorre muovere dalla considerazione che è la radiazione per rottamazione o per esportazione extra UE a costituire il presupposto del contributo mentre la contestuale acquisizione veicoli industriali pesanti euro VI ne costituisce un mero complemento. Posto che è la radiazione ad assumere un ruolo centrale nel caso dell'art. 1, comma 4, lett. b) del DM 243/2016, ne consegue come logica conseguenza che la stessa deve essere stata effettuata in data posteriore all'entrata in vigore del DM 243/2016 conformemente al principio della sussistenza dell'effetto d'incentivazione; naturalmente lo stesso deve dirsi relativamente all'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI. Se dunque tanto la radiazione quanto l'acquisizione del trattore euro VI devono avvenire posteriormente al 16 settembre, e comunque entro la data del 15 aprile 2017 (data di ultimazione degli investimenti) la questione della loro contestualità può sostanzialmente dirsi risolta *in re ipsa*, stante che a queste condizioni la loro riconducibilità alla medesima operazione economica può dirsi realizzata. In ogni caso deve tassativamente escludersi che sia possibile erogare un contributo a favore dei soggetti che abbiano acquisito un trattore stradale euro VI prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 243/2016.

In linea di principio può senz'altro convenirsi che la prova della contestuale radiazione di un vecchio veicolo può considerarsi soddisfatta ove le procedure della radiazione si collochino nell'arco temporale compreso tra l'entrata in vigore del D.M. 243/2016 e la data di presentazione, nei termini, della domanda di ammissione ai benefici.

Oltre alla contestualità nei termini prima chiariti, condizione di ammissibilità al contributo è anche costituita dalla identità del soggetto che pone in essere l'operazione di acquisizione e di radiazione, non essendo ammissibile che le stesse possano essere effettuate da soggetti distinti pur se legati da vincoli sociali più o meno stringenti. E' quanto potrebbe avvenire, per esempio, nel caso di società entrambe partecipate da una impresa capogruppo (del tipo *holding*) che si pone dunque come impresa dominante. In siffatti casi assume decisivo rilievo il numero di iscrizione al REN che è differente tanto per l'impresa che acquisisce il trattore stradale quanto per l'impresa che procede alla radiazione, a nulla rilevando che siano accomunate dalla influenza sociale esercitata dall'impresa *holding*. In siffatti casi dovrebbe essere quest'ultima a porre in essere entrambe le operazioni economiche. In definitiva non è la sostanziale identità economica del soggetto a venire in rilievo, ma la identità formale dello stesso attraverso il numero di iscrizione al REN (o all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi). Tale conclusione, inoltre, è coerente anche con il requisito della contestualità come sopra illustrato, posto che questo si traduce sostanzialmente nella possibilità di ricondurre entrambe le operazioni (radiazione ed acquisizione) ad una medesima operazione d'investimento realizzata da un medesimo soggetto.

Vorranno codeste Associazioni assicurare la massima diffusione della presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Enrico Finocchi)

AR

